

# La partecipazione agli organi societari nell'emergenza Covid-19\*

Alessio Bartolacelli

## 1. Il regime generale applicabile

L'esigenza di evitare assembramenti costituisce una delle priorità che il Governo ha dovuto affrontare in occasione dello scoppio della pandemia della Covid-19<sup>1</sup>. Ciò ha determinato, tra l'altro, ripercussioni anche all'interno del diritto commerciale e del diritto societario in particolare<sup>2</sup>. Nello specifico, si è reso necessario riflettere sulle modalità per garantire la prosecuzione dell'attività societaria nel rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento<sup>3</sup>. Evidentemente, an-

\* Il presente testo costituisce, con l'aggiunta di un minimo apparato bibliografico e della segnalazione in nota delle principali innovazioni normative successive, la relazione tenuta dall'autore in occasione del *webinar* "L'impatto del Coronavirus sulle situazioni giuridiche soggettive", organizzato dalla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali delle Università di Macerata e Camerino il 7 maggio 2020.

<sup>1</sup> In generale, con riferimento alla risposta del legislatore alle problematiche dettate dalla pandemia di Covid-19 si v. E. Calzolaio, Meccarelli, Pollastrelli (a cura di), *Il diritto nella pandemia. Temi, problemi, domande*, Macerata, 2020.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione in via generale si rinvia a Bartolacelli, *Il diritto commerciale nel tempo della pandemia. Tra neoprotezionismo, zone franche ed emergenza portata a sistema*, in E. Calzolaio, Meccarelli, Pollastrelli (a cura di), *op. cit.*, 173 ss., ove anche riferimenti bibliografici essenziali ai singoli profili trattati. Più nello specifico su vari temi, si v. i contributi contenuti nell'*instant book* Irrera (a cura di), *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, Torino, 2020.

<sup>3</sup> Le tematiche affrontate in questo scritto sono state oggetto, sino al momento in cui si scrive (ottobre 2020), di alcune rilevanti riflessioni dottrinali e pratiche. In particolare si v. Irrera, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni)*, in Id (a cura di), *op. cit.*, 62 ss.; C. Marchetti, Notari, *Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell'assemblea: spunti dalle norme di emergenza*, in *Riv. soc.*, 2020, 428 ss.; Magliulo, *Quel che resterà del verbale assembleare dopo il Covid-19*, in *Notariato*, 2020, 249 ss.; Busani, *Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, 393 ss.

che in ragione del periodo dell'anno in cui l'ondata pandemica ha iniziato a svilupparsi con maggiore virulenza, il primo pensiero a riguardo è rivolto alle assemblee delle società.

Come ben noto, infatti, la disposizione di cui all'art. 2364, c. 2, c.c. impone che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nelle società azionarie che adottino il sistema tradizionale e monistico sia da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, con termine statutariamente elevabile a centottanta giorni ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ciò richiedano "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società"<sup>4</sup>. In ragione della nota coincidenza, in un numero particolarmente elevato di società, tra periodo di esercizio e anno civile, i centoventi e i centottanta giorni cadono, rispettivamente, nel periodo di fine aprile e di fine giugno, e dunque entrambi nell'ambito di applicazione delle norme in materia di divieto di assembramento, ai sensi di quanto previsto già dal DPCM 23 febbraio 2020. Si è così resa necessaria l'adozione di una norma volta a consentire – perlomeno – lo svolgimento delle assemblee in modalità rispettose del divieto di assembramenti e riunioni, al fine di mantenere il già citato termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Peraltro, non sfuggirà la considerazione del fatto che il tema del divieto di assembramenti ha implicazioni non solamente con riferimento all'assemblea, dove il problema si pone in termini ragionevolmente più ampi, ma più in generale per tutti gli organi collegiali societari, in cui la collegialità si esprime appunto anche attraverso la riunione in un medesimo luogo, a seguito della convocazione.

Evidentemente, il legislatore ha esplicitamente considerato, perlomeno per talune ipotesi, la possibilità di una riunione in forma non presenziale, sia con riferimento alla società per azioni, sia alla società a responsabilità limitata, sia alle cooperative, anche se in termini non

<sup>4</sup> Con riferimento alla s.r.l., la medesima tempistica è confermata dall'art. 2478bis c.c. Per le società di persone, non si riscontra una tempistica tassativa per l'approvazione del bilancio/rendiconto (cfr. Cottino, *Le società di persone*, Bologna, 2019, 182 s.), ragione per cui l'ambito applicativo delle norme qui in discorso, nonostante non distingua in via generale tra tipi di società, è da intendersi focalizzato se non altro prioritariamente sulle società di capitali e sulle cooperative.

sempre coincidenti, e con attenzione precipuamente posta, perlomeno in via tendenziale, al momento dell'adunanza dei soci, lasciando le riunioni di altri organi ad una regolamentazione minimale che sarà oggetto di attenzione *infra* al § 3.

Con riferimento alla disciplina societaria generale, il tema della possibilità di tenere assemblee societarie che possano vedere l'intervento di uno o più soci attraverso mezzi di comunicazione – dovendosi con ciò ritenere sia audio/video, che solo audio, ma comunque in modalità *sincrona* tra tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro presenza nel luogo di riunione o attraverso lo strumento di comunicazione – è trattato dall'art. 2370, c. 4, c.c., con riferimento alle assemblee di s.p.a. e replicabile certamente nelle cooperative per azioni. Con riferimento alla s.r.l., pure in assenza di una specifica norma di rinvio, è generalmente riconosciuta la possibilità di assemblee tenute tramite mezzi di telecomunicazione, analogamente a quanto visto per la s.p.a.<sup>5</sup>, e con soluzione che si può dunque estendere alle cooperative a responsabilità limitata.

La norma ricordata, in realtà, subordina la possibilità di tenere l'assemblea attraverso mezzi di comunicazione ad una esplicita clausola statutaria in tale senso; in sua assenza, non si ammette, secondo la norma generale, né che l'assemblea si tenga completamente – *recte*: con la partecipazione di tutti i soci – attraverso mezzi di comunicazione, né la partecipazione di solamente alcuni soci ai lavori attraverso tali modalità. D'altra parte, la clausola statutaria, ove presente, potrebbe limitarsi a consentire la possibilità di una assemblea totalmente o parzialmente – sotto il profilo soggettivo – tenuta attraverso mezzi di comunicazione, o anche, ed è il caso che qui più interessa, escludere *in toto* tale possibilità, di fatto “rinforzando” il precetto legale dispositivo<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr., anche per riferimenti bibliografici, Pederzini, *Intervento del socio mediante mezzi di telecomunicazione e democrazia assembleare*, *Giur. comm.*, 2006, I, 108 s., ntt. 27 e 30.

<sup>6</sup> Con riferimento alle s.r.l., peraltro, ci si può domandare se il profilo di particolare attenzione alle persone dei soci che le connota non possa fare sì che l'assenza di una previsione specifica positivizzata debba leggersi come una generalizzata ammissibilità della assemblea che si tenga attraverso mezzi di comunicazione, anche in assenza di specifica clausola statutaria, riconoscendo tuttavia al socio che dissenta rispetto a tale

Con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, peraltro, si deve ricordare come vi sia la possibilità per i soci, a partire dalla riforma organica del diritto societario del 2003, di adottare decisioni attraverso la consultazione scritta o consenso prestato per iscritto, con eccezione per le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni relative al compimento di operazioni che implicino una sostanziale modificazione di oggetto sociale o diritti dei soci, per cui residua una competenza strettamente assembleare<sup>7</sup>. La facoltà appena ricordata è tuttavia disponibile alle società a responsabilità limitata solamente previa specifica disposizione statutaria in tal senso, e in essa si confondono i piani della riunione – di cui si è sin qui discusso – e della decisione, che ancora non sono stati accennati. In particolare, nella disposizione di cui all'art. 2479, c. 3, c.c., la riunione viene ad essere sostituita dalla “consultazione scritta”, che connota lo scambio di opinioni tra i soci. Diverso il caso del consenso prestato per iscritto, che – assestandosi sulla alternativa secca consenso/dissenso – attiene maggiormente al profilo della decisione come esito di una votazione.

Restando ancora sul piano della riunione, una ulteriore modalità per ridurre il numero di soggetti presenti all'assemblea potrebbe teoricamente essere costituita dall'istituto della delega. Evidentemente, tuttavia, tale circostanza non assume particolare rilievo ai fini che qui interessano; ai sensi dell'art. 2372, c. 6, c.c., infatti, uno stesso soggetto non è legittimato a rappresentare un numero di soci superiore a duecento, nell'ipotesi più liberale, e salve le disposizioni specifiche dettate in materia di società quotate<sup>8</sup>. In sostanza, in una – del tutto inedita – situazione di *lockdown*, di per sé impeditiva di una qualsivoglia riunione, anche la drastica riduzione del numero degli intervenienti potrà non essere sufficiente a rispettare garantire il rispetto delle disposizioni normative.

Un caso particolare in cui quest'ultima considerazione potrebbe

modalità di riunione un diritto di veto che nei fatti si estrinseca nel doversi tenere l'assemblea in forma presenziale.

<sup>7</sup> Cfr. art. 2479, c. 4, c.c. In dottrina si v., per tutti Rainelli, *Consenso e collegialità nella s.r.l.: le decisioni non assembleari*, Milano, 2011.

<sup>8</sup> Cfr. artt. 135*novies* ss. t.u.f., con particolare riferimento all'art. 135*undecies*, come si osserverà immediatamente.

trovare una differente conclusione è quello previsto, per le società quotate, all'art. 135<sup>undecies</sup> t.u.f., che prevede la possibilità di designazione, da parte della società, di un rappresentante cui i soci possano *liberamente* conferire deleghe con istruzioni di voto (c. 1), con i relativi effetti anche per le finalità di regolare costituzione dell'assemblea (c. 3). Nella situazione naturale prevista dal t.u.f., tuttavia, il rappresentante designato partecipa all'assemblea di norma *insieme* ai soci e agli eventuali altri rappresentanti dei soci. Una situazione diversa da quella prefigurata dalla normativa emergenziale, come tra breve si osserverà.

Accanto alla partecipazione si situa, nella mappa concettuale del legislatore dell'emergenza, il principale diritto assembleare, ossia il voto, ancora da declinare in una formula che consenta il suo esercizio nel rispetto delle norme antiassembramento.

Anche in questo caso, la disciplina ordinaria offre diversi strumenti, in alcuni casi già parzialmente menzionati. È questa l'ipotesi del consenso prestatato per iscritto (e dell'esito della consultazione scritta) per le s.r.l. e delle deleghe di voto nella s.p.a., anche quotata; ma è soprattutto il caso del voto espresso per corrispondenza o in via elettronica nuovamente citato all'art. 2370, c. 4, c.c. per le s.p.a. e “per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione” di cui all'art. 2538, c. 6, c.c. in materia di società cooperative. Anche in tutti questi casi (con la sola eccezione della delega, per cui l'art. 2372 c.c. utilizza la regola dell'*opt-out*, lasciando ai soci di s.p.a. non quotata la facoltà di farsi rappresentare in assemblea anche ove lo statuto sia silente sul punto), la possibilità di utilizzo da parte dei soci di queste modalità di espressione del voto è subordinata ad una esplicita clausola *enabling* da inserire in statuto.

Sin qui, le norme previste dall'ordinamento in una situazione “ordinaria”. Esse si connotano in via generale per una attenzione marcata alla volontà dei soci: pure riconoscendo il legislatore le possibilità che la tecnologia offre ai fini dello sviluppo del diritto societario, ai soci e ai soci soltanto spetta la decisione di avvalersi o meno di esse, a seconda della fiducia da essi riposta in tali forme di partecipazione ed espressione del voto. Ciò chiarito, si può passare alla disamina delle norme dettate in occasione della emergenza pandemica.

## 2. Le norme speciali dettate in occasione della emergenza sanitaria

La possibilità di assicurare lo svolgimento delle riunioni assembleari (e degli altri organi collegiali societari e non) nonostante il divieto di assembramenti ed il *lockdown* imposti dalle autorità per ragioni sanitarie ha costituito, anche per le già ricordate ragioni temporali di coincidenza con l'epoca di usuale approvazione dei bilanci di esercizio, il primo degli ambiti di intervento del legislatore emergenziale nel campo del diritto commerciale. In particolare, le norme che qui interessano sono racchiuse nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), all'art. 106 e, soprattutto in esito alla conversione del decreto in legge, all'art. 73.

### 2.1. La convocazione dell'assemblea ordinaria (per l'approvazione del bilancio)

In primo luogo, il legislatore del d.l. "Cura Italia" (art. 106, c. 1) ha voluto estendere d'imperio il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria di s.p.a. ed s.r.l. dai ricordati usuali centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, e ciò a prescindere sia dalla presenza all'interno dello statuto di una specifica clausola in tale senso, sia dalla necessità di una motivazione per quello che di norma sarebbe stato da valutarsi come ritardato adempimento da parte degli amministratori. Si deve infatti ricordare che l'art. 2364 comunque impone agli amministratori di segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni che hanno condotto all'approvazione del bilancio dopo il centovesimo ed entro il centottantesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio. La norma, evidentemente ispirata all'esigenza di approvazione in tempi accettabili dei bilanci di esercizio, si applica per le assemblee convocate "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19" (c. 7)<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> E si deve quindi fare presente come il termine sia stato, al momento in cui si scrive, già due volte esplicitamente aggiornato. La prima, ad opera del d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. c.m. dalla l. 25 settembre 2020, n. 124, art. 1, c.3, al 15 ottobre

Per terminare la corretta ricostruzione del dato normativo emergenziale sul punto, si deve infine quantomeno menzionare il secondo periodo del c. 1, art. 106 d.l. "Cura Italia", introdotto dalla legge di conversione, che consente alle società cooperative che si avvalgano statutariamente della possibilità o siano per legge tenute a prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 c.c. di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020<sup>10</sup>.

2020; la seconda, agendo in via di emendamento sullo stesso art. 1, c. 3 del testé citato d.l. 83/2020, da parte del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 dicembre 2020. In sede di correzione di bozze si deve infine dare conto dell'ulteriore proroga della disciplina emergenziale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica "e comunque non oltre il 31 marzo 2021", come disposto dall'art. 3, c. 6, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183. Le disposizioni di cui si discorre sono quindi applicabili alla larghissima maggioranza delle assemblee tenutesi nel corso dell'anno 2020.

Nonostante l'ampiezza dell'ambito applicativo, tuttavia, un monitoraggio condotto da Assonime nell'ambito delle società quotate ha dimostrato che la possibilità di avvalersi del termine dei 180 giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, in luogo degli usuali 120, è stata sfruttata da un numero non straordinariamente elevato di società (76 sulle 216 considerate), che nella quasi totalità dei casi hanno svolto la propria assemblea ordinaria entro il mese di maggio, anziché aprile, senza avvalersi pienamente della proroga di 180 giorni, che avrebbe condotto a fine giugno. Cfr.: <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News270320.aspx>.

<sup>10</sup> Si pone peraltro un ulteriore problema con riferimento all'estensione temporale al 31 dicembre 2020 dei termini previsti originariamente dall'articolo 106, ad opera del d.l. 125/2020, già ricordato *supra*. La formulazione generica della norma ("I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 [tra cui l'art. 106 e, vedremo, l'art. 73 del d.l. "Cura Italia", n.d.A.] sono prorogati al 31 dicembre 2020") può fare ritenere che la proroga del termine sia applicabile anche per il termine finale per lo svolgimento delle assemblee generali di società cooperativa ai fini dell'approvazione del bilancio. La questione assume tuttavia contorni quasi di caso di scuola. Come già rilevato, l'estensione dei termini è stata disposta in un primo momento dall'art. 1, c. 3, d.l. 83/2020 fino al 15 ottobre 2020, con vigenza dal 30 luglio al 7 ottobre 2020, e successivamente, emendando il medesimo articolo, dall'art. 1, c. 3, lett. a), d.l. 125/2020, che estende la proroga, appunto, al 31 dicembre 2020, con vigenza a decorrere dall'8 ottobre 2020.

Ciò significa che l'applicazione della proroga allo svolgimento delle assemblee generali di cooperative, ove sia ritenuta ammissibile come a me pare in ragione della formulazione generica ed onnicomprensiva della disposizione normativa, consente alle società cooperative che non avessero ancora tenuto la propria assemblea generale entro il 30 luglio 2020, cosa del tutto legittima in ragione della previsione di cui all'art.

La norma, evidentemente, da un lato riguarda strettamente – nonostante l'assenza di una specifica menzione di ciò nel testo normativo – le assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, non essendo altrimenti comprensibile la fissazione di un termine finale<sup>11</sup>; e dall'altro limita esplicitamente il proprio campo applicativo alle sole società che utilizzino lo strumento dell'assemblea separata, in quanto tale istituto determina evidentemente la necessità di tempi più dilatati per la celebrazione dell'assemblea generale, dovendo questa seguire tutte le assemblee separate il cui compito consiste primariamente nella individuazione di delegati legittimati alla partecipazione dell'assemblea generale. Per le società cooperative che non si avvalgono di assemblee separate, quindi, valgono le regole dettate in via generale dall'art. 106.

Più in generale, sul punto dell'estensione dei termini per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria, è bene svolgere brevemente appena un paio di considerazioni ulteriori.

Da un lato, strettamente esegetico, ci si deve domandare quale sia il significato di "assemblee convocate". Nello specifico, fermo restando che stiamo scorrendo in questo caso di sole assemblee ordinarie, la domanda che sorge riguarda se la convocazione cui fare riferimento sia la prima, o debba rientrare nel termine anche quella, successiva<sup>12</sup>, cui si deve ricorrere in assenza di regolare costituzione della prima. Mi pare corretto aderire alla prima ipotesi interpretativa, e pertanto mantenere come punto di riferimento la prima convocazione dell'as-

106, c. 1, secondo periodo, sono state autorizzate a ritardare tale adempimento prima al 15 ottobre, e da ultimo al 31 dicembre 2020. Questa dovrà essere quindi, l'ultima data di (prima, come vedremo) convocazione possibile per l'assemblea generale di approvazione del bilancio. Come già osservato alla nota precedente, il termine del 31 dicembre 2020 è ora da intendersi riferito al termine dell'emergenza epidemiologica, e comunque non più tardi del 31 marzo 2021.

<sup>11</sup> E si deve peraltro rilevare come la indicazione di un termine fisso, e non parametrato alla conclusione dell'anno di esercizio come invece previsto dal primo periodo del medesimo comma, tradisce una convinzione del legislatore rispetto alla coincidenza necessaria di anno civile ed esercizio sociale della società cooperativa in discorso, ciò che in realtà non è imposto da alcuna norma. Da questo punto di vista, l'estensione del termine operata al 31 dicembre e quella ulteriore di cui al d.l. 183/2020 consentono un superamento, in termini empirici, di tale eventualità.

<sup>12</sup> Di regola la seconda, ferma restando la possibilità che lo statuto sociale preveda, ai sensi dell'art. 2369, c. 6, c.c. anche convocazioni ulteriori.



semblea entro il termine (originariamente) del 31 luglio 2020, dovendosi tenere l'eventuale seconda convocazione entro 30 giorni dalla data della prima, *ex art.* 2469, c. 2, c.c. Piuttosto, nel caso – infrequente nella maggioranza delle società – in cui lo statuto dovesse prevedere convocazioni ulteriori alla seconda per l'assemblea ordinaria, mi pare ragionevole che, onde evitare una sequela di rinvii a convocazioni successive che comporterebbero una intollerabile estensione temporale della disciplina emergenziale, il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione stabilito dal legislatore per la seconda convocazione sia da intendersi dato per l'*ultima* convocazione statutariamente prevista, in modo che entro i trenta giorni dalla prima convocazione l'assemblea si sia effettivamente tenuta.

In secondo luogo, e con maggiore rilievo sistematico, si deve sottolineare come la finalità primaria, non esplicitata ma evidente, della proroga dei termini per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria, ossia l'approvazione del bilancio, consente sì il rispetto delle norme già ricordate presenti nell'ordinamento, in particolare gli artt. 2364, c. 2 e 2478*bis*, c.c.; ma pure come il mancato rispetto dei termini ivi indicato non comporti alcuna sanzione diretta per la società ed i suoi amministratori. La mancata approvazione in termini del bilancio non determina infatti nessuna specifica conseguenza sul piano societario, se non la possibile azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che non abbiano tempestivamente convocato l'assemblea. Responsabilità che, in assenza della norma di cui all'articolo in discorso, non avrebbe potuto essere comunque invocata per causa di forza maggiore. E ciò ci consente di passare agevolmente al punto successivo dell'analisi, ossia le modalità di riunione assembleare al tempo della Covid-19.

## **2.2. Le modalità di svolgimento dell'assemblea**

Al di là dei termini per la convocazione dell'assemblea, infatti, l'art. 106 prende in considerazione i temi, strettamente correlati, dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto. Chiaramente, nel momento in cui viene ad essere emanata una disposizione di specifico favore per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione del bilancio nei termini appena esposti, si rende necessario anche stabilire quale possa essere la modalità che in concreto consenta la celebrazione

dell'assemblea nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale previste dalla legislazione emergenziale. A tale fine rilevano, naturalmente, in primo luogo le regole sull'intervento, e successivamente sull'espressione del diritto di voto; si vedrà invece come i diritti c.d. minori sono stati oggetto di considerazione alquanto deficitaria da parte del legislatore dell'emergenza.

### 2.2.1. *Il diritto di intervento in assemblea*

Iniziando dalle modalità di intervento, l'art. 106 consente esplicitamente forme tra loro differenziate di facilitazione dell'intervento, sulla base del tipo sociale e del regime giuridico applicabile alla società. Ciò che, in linea di massima, accomuna tali previsioni che ora saranno brevemente commentate è il fatto di essere rese disponibili alla società – e dunque, *in ultima ratio*, agli amministratori, ove intendano avvalersene – anche ove il loro utilizzo si situi in aperto contrasto con l'esplicita volontà dei soci.

#### 2.2.1.1. *Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici*

Una prima previsione, di natura soggettivamente ampia, riguarda società azionarie, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, consentendo in tutte tali realtà la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, sia in forma parziale, sia in via esclusiva, a patto in ogni caso che sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e la possibilità di esercizio del diritto di voto, secondo le modalità che tra breve si osserveranno. L'ambito oggettivo, d'altra parte, è ugualmente ampio, estendendosi sia alle assemblee ordinarie, sia a quelle straordinarie, con (prima) convocazione entro il 31 luglio 2020<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> E ora, in forza delle proroghe cui si è già fatto ampiamente cenno, sino al termine della situazione emergenziale e, al più tardi – auspicabilmente – al 31 marzo 2021.

Ciò significa che, nei tipi societari menzionati e nel periodo di tempo considerato resta possibile lo svolgimento di assemblee secondo le seguenti modalità:

a. interamente presenziale, ove il luogo di convocazione lo consenta senza che si addivenga ad una violazione delle norme dettate in materia di distanziamento sociale;

b. mista presenziale/telematica, con il medesimo *caveat* per i presenti già rilevato al punto precedente, e pure in assenza di specifica clausola abilitativa all'interno dello statuto, o in deroga ad una eventuale clausola esplicitamente ostativa;

c. interamente telematica, senza alcun rilievo delle norme in materia di distanziamento sociale<sup>14</sup>, e pure in assenza di specifica clausola abilitativa all'interno dello statuto, o in deroga ad una eventuale clausola esplicitamente ostativa<sup>15</sup>.

In questi casi, il legislatore emergenziale esplicita – opportunamente, per le finalità superiori perseguite dalla norma – la superfluità della compresenza nel medesimo luogo di presidente della assemblea, segretario o notaio. Fermo restando che non è dato di rinvenire un precetto normativo che imponga esplicitamente e in via generale tale compresenza, la previsione di cui si è appena detto è volta a neutralizzare clausole statutarie apparentemente piuttosto frequenti che, sulla scorta di una giurisprudenza che pare oggi superata dell'evoluzione legislativa, appunto richiedono la compresenza di presidente, segretario o notaio nel medesimo luogo<sup>16</sup>.

Quanto alla partecipazione all'assemblea utilizzando mezzi di telecomunicazione, pare corretto ammettere l'utilizzo sia di modalità audiovisive bidirezionali, sia di modalità solo audio-comunicative bidirezionali, a patto che sempre sia garantita la possibilità di identificazione, di certificazione della presenza e di esercizio del diritto di voto. Ta-

<sup>14</sup> O meglio, con un rilievo di tali norme nel solo caso di una pluralità di soci che si riuniscano in un medesimo luogo per condividere un'unica connessione, ma senza che ciò appaia imputabile alla società, né determinare effetti sulla validità dell'assemblea, posto che sussistano le garanzie su identificazione, partecipazione ed esercizio del diritto di voto già brevemente anticipate.

<sup>15</sup> Quest'ultima essendo, naturalmente, l'unica possibile modalità assembleare disponibile nel periodo di *lockdown* più stretto per le società pluripersonali.

<sup>16</sup> Ricostruiscono dettagliatamente la vicenda C. Marchetti, Notari, *op. cit.*, 439 s.

le necessità di garanzia sembra d'altra parte escludere la legittimità di modalità di "intervento" attraverso modalità unidirezionali – ad esempio, assistendo alla diretta audio/video o solo audio in trasmissione televisiva o radiofonica – a tacere del *vulnus* che una siffatta modalità di "partecipazione" determinerebbe nei diritti di *voice* di espressione assembleare.

#### 2.2.1.2. Norme specifiche in materia di s.r.l.

Con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata, ancora l'art. 106, c. 3, "Cura Italia" ammette, anche in deroga ad indicazioni statutarie in senso diametralmente opposto, l'adozione di decisioni<sup>17</sup> da parte dei soci utilizzando la consultazione scritta o il consenso prestato per iscritto. Le modalità per la consultazione ed il consenso non sono formalizzate da parte del legislatore, che tuttavia detta, come noto, principi di generale applicazione, quali il diritto di ogni socio a partecipare alla decisione<sup>18</sup> e il fatto che risulti chiaramente dai documenti sottoscritti dai soci l'argomento oggetto della decisione, oltre che il consenso alla stessa<sup>19</sup>. Ciò significa che, nulla ostando in linea di principio a che la consultazione si tenga – o il consenso si presti – attraverso mezzi di telecomunicazione, essendo la situazione di cui si discorre quella dell'assenza di una previa decisione dei soci rispetto alla ammissibilità della forma decisionale non contestuale, ove la società decida di adottare tali forme in applicazione della norma eccezionale qui in discorso dovrà comunque essere garantita a tutti i soci la possibilità di partecipare. Si pone pertanto a carico (degli amministratori) della società uno specifico dovere, ad esempio, di attivarsi per agevolare o consentire la partecipazione al procedimento decisionale di quei soci che si dichiarino non in possibilità di utilizzare lo strumento informatico richiesto per l'adozione della decisione.

<sup>17</sup> La norma si esprime, impropriamente, nei termini di "espressione del voto", ma è evidente che perlomeno la consultazione scritta abbia un ambito di azione di gran lunga più ampio della fase di votazione, consentendo una discussione, sia pure in forma non contestuale. L'impropria formulazione pare dunque da leggersi nei termini di cui all'art. 2479, c. 3, c.c., e dunque di "decisione dei soci".

<sup>18</sup> Art. 2479, c. 5, c.c.

<sup>19</sup> Art. 2479, c. 3, c.c.

Anche in questo caso, la formulazione della norma emergenziale determina una serie di problematiche di ordine interpretativo. Infatti, nel momento in cui si dispone che le decisioni assunte attraverso consultazione scritta e consenso prestato per iscritto sono in deroga, oltre che alle divergenti previsioni statutarie, anche a quanto prescritto dall'art. 2479, c. 4, si rende necessario intendere la portata di tale deroga. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, non fa riferimento solamente alle previsioni statutarie contrarie o assenti, che sono esplicitamente considerate separatamente dall'art. 106, c. 3, ma anche alla riserva di decisione assembleare per modifiche dell'atto costitutivo, per decisioni sul compimento di operazioni determinanti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modifica dei diritti dei soci, per riduzione del capitale sociale *ex art. 2482bis*, c. 4, c.c., o qualora sia così richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino perlomeno un terzo del capitale sociale. Ora, la deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c. 4, c.c., presente nell'art. 106, c. 3, "Cura Italia" a quali tra queste fattispecie si deve estendere? È opinione di chi scrive che, nonostante l'indubbia sciattezza della formulazione normativa, l'interpretazione che limita la deroga alla sola parte relativa al regime applicabile in mancanza di specifiche clausole statutarie non sia l'unica possibile. In particolare, è possibile e forse preferibile che l'intento del legislatore dell'emergenza sia da leggersi nel senso di consentire l'assunzione di decisioni attraverso consultazione scritta o consenso prestato per iscritto anche in tutti i casi in cui di norma vige una riserva assembleare, legittimando quindi l'assunzione in tale forma anche delle decisioni poc'anzi ricordate. Un'argomentazione in tale senso può venire dal fatto che, da un lato, anche nelle decisioni assunte con consultazione scritta o consenso prestato per iscritto è presente il profilo collegiale, ancorché non contestuale come nel caso assembleare. Ma le norme previste al c. 2 dell'art. 106 "Cura Italia", ammettendo intervento e votazione telematiche anche quando queste siano esplicitamente non volute dai soci, di fatto limita la collegialità "piena" di norma presente nelle riunioni assembleari. Una interpretazione della deroga "ad ampio spettro" come quella che qui si sostiene significa che il legislatore emergenziale riterrebbe non sostanzialmente diverse le situazioni di una assemblea tenuta attraverso mezzi di comunicazione e di una decisione dei soci assunta attraverso

so consultazioni scritte; conseguenza naturale di tale considerazione è una estensione completa delle competenze dell'assemblea alle modalità decisionali non assembleari. L'unica parte del c. 4 dell'art. 2479 che sopravviverebbe alla deroga sarebbe, quindi, il diritto di uno o più amministratori o di un numero di soci rappresentativo di almeno un terzo del capitale sociale di provocare una decisione assembleare in luogo della assunzione di decisioni mediante consultazione scritta o consenso prestato per iscritto.

### *2.2.1.3. Il rappresentante designato nelle società quotate e affini*

Il legislatore emergenziale si occupa poi anche delle società con azioni diffuse in maniera rilevante fra il pubblico, ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quotate. In questi casi – come pure per le società cooperative e le banche popolari, come tra brevissimo si vedrà – il legislatore dell'emergenza valorizza l'istituto del rappresentante designato di cui all'art. 135<sup>undecies</sup> t.u.f.; e ciò, ancora, sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.

I profili di deroga sono in questo caso più ampi rispetto alle modalità di intervento sin qui osservate. Dal punto di vista soggettivo, la disposizione di cui all'art. 135<sup>undecies</sup> t.u.f., ordinariamente disponibile alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati in ragione della indicazione generale sul Capo II contenuta nell'art. 119 t.u.f., viene estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e a quelle con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (art. 106, c. 5, "Cura Italia")<sup>20</sup>, con un notevole ampliamento della platea dei potenziali fruitori della possibilità di avvalersi dei servizi del rappresentante designato. La ragione per la ricordata estensione è ragionevolmente da ravvisarsi nella opportunità di consentire agli azionisti di società contraddistinte da un rilevante numero di soci le medesime possibilità accordate alle società quotate, in modo da favorire la concentrazione del maggior possibile numero di

<sup>20</sup> E pure a banche popolari e di credito cooperative, oltre che le cooperative non bancarie e le mutue assicuratrici (c. 6).

posizioni giuridiche in capo ad un unico soggetto, ancora al fine di ridurre il numero dei partecipanti alla riunione assembleare.

Il profilo oggettivo è forse di interesse ancora maggiore. Come già ricordato, l'art. 135*undecies* prevede che le società quotate ammettano l'istituto del rappresentante designato salvo esplicito *opt-out*; in altri termini, per *non* avere il rappresentante designato, è necessaria una specifica clausola statutaria, mentre sin qui si sono incontrati casi in cui il regime reso liberamente disponibile dalla legislazione emergenziale avrebbe richiesto un *opt-in*. Si può affermare quindi che, perlomeno per le società quotate – non essendo l'istituto in via generale disponibile alle altre categorie societarie cui viene esteso dalla legislazione emergenziale – l'art. 106, c. 4, “Cura Italia” rende nuovamente disponibile un istituto di cui i soci avevano deliberatamente e scientemente deciso di volere fare a meno; non così – almeno in via generale, essendo tuttavia possibili clausole specifiche volte a ribadire la disposizione normativa – per l'intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, rispetto al quale la legislazione emergenziale assume una funzione abilitativa che ben potrebbe essere in supplenza di un atteggiamento dei soci che potrebbero non avere inserito l'apposita clausola statutaria non già per contrarietà manifesta rispetto allo strumento, ma per mera assenza di ponderazione rispetto a tale tema.

La figura del rappresentante designato assume una importanza del tutto peculiare in ragione di quanto previsto al secondo periodo del c. 4, art. 106, “Cura Italia”. Nel sistema disegnato dall'art. 135*undecies*, infatti, il rappresentante designato interviene in assemblea, di norma, *insieme* ai soci che abbiano inteso presenziare personalmente, e ai rappresentanti delegati da quelli che abbiano invece optato per un rappresentante di propria fiducia; ciò è naturalmente possibile anche con riferimento alla legislazione emergenziale, sempre salvo il rispetto delle norme in tema di assembramenti.

Proprio per questa ragione, l'innovazione che pare di maggiore rilievo è data dalla possibilità che “l'intervento in assemblea di svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato”, peraltro consentendogli, in deroga alla disciplina di cui all'art. 135*undecies*, c. 4, t.u.f., di vedersi conferite anche deleghe o subdeleghe ulteriori. Come è perfettamente evidente, il tema del rispetto del distanziamento sociale

trova in questa disposizione una soluzione definitiva<sup>21</sup>: l'accentramento della rappresentanza in capo ad un unico soggetto certamente impedisce che si dia una situazione di sovraffollamento assembleare. Il problema, tuttavia, è: a quale prezzo?

I profili critici si possono rinvenire su perlomeno due piani differenti: il rapporto fiduciario che lega – *rectius*: dovrebbe legare? – rappresentato e rappresentante; e la compressione del pieno esercizio dei diritti assembleari dei soci.

Con riferimento al primo aspetto, del tutto centrale, è evidente come la possibilità che l'intervento in assemblea si svolga in via esclusiva tramite il rappresentante designato fa assurgere quest'ultimo da rappresentante volontario – sia pure individuato dalla società, ma riguardo l'utilizzo del quale in capo al socio permane comunque la libera scelta se avvalersi o meno del servizio – a rappresentante in qualche modo necessario, se non nell'*an*<sup>22</sup>, certamente nel *quis*. Ora, il mutamento di prospettiva sul tipo di rappresentanza costituito dall'ipotesi in esame rende necessario interrogarsi sulla persistenza di un requisito essenziale del mandato, ossia il rapporto fiduciario intercorrente tra rappresentato e rappresentante. Nel caso di specie, essendo il mandatario individuato dalla società, è impensabile che egli possa essere ritenuto persona di fiducia da tutti i soci, indipendentemente dall'entità e dal tipo di pacchetto azionario in loro possesso. L'istituto del rappresentante designato, nella variante dell'intervento assembleare unipersonale, mostra in maniera palese come la tutela del profilo fiduciario – e dunque si potrebbe giungere a sostenere del pieno affidamento del socio delegante<sup>23</sup> – assuma carattere recessivo sia nei confronti delle

<sup>21</sup> Peraltro, nulla impedisce che vi sia un cumulo di previsioni nel caso di specie, con il rappresentante designato che prende parte ad una assemblea telematica. E anche, il che è senz'altro più utile, assemblee in cui si consenta al socio l'intervento, in alternativa, attraverso modalità telematica o il conferimento di una delega al rappresentante designato: [Notari-]C. Marchetti, *op. cit.*, 450 s.

<sup>22</sup> Fermo restando che il socio può decidere, anche in regime di assemblea svolta attraverso la forma della presenza esclusiva del solo rappresentante designato, di non conferire la delega e dunque non intervenire alla riunione assembleare.

<sup>23</sup> Salva la considerazione che, per l'esercizio del diritto assembleare di maggiore rilievo, ossia il voto, resta comunque la tutela offerta dalla presenza della delega conferita dal socio contenente indicazioni di voto, ai sensi dell'art. 135*undecies* t.u.f., e que-



priorità generali del distanziamento sociale, sia delle esigenze societarie di bilanciamento di interessi tra soci diversi. E quanto a quest'ultimo aspetto, senza che tale prevalenza sia limitata agli adempimenti necessari, come quello di approvazione del bilancio di esercizio, essendo la possibilità di utilizzo dell'istituto estesa anche alle assemblee straordinarie. Il rischio è che l'istituto sia utilizzato in questa fase emergenziale per consentire una più agevole approvazione di decisioni che potrebbero altrimenti arenarsi per eccessiva conflittualità in una sede assembleare pienamente collegiale.

In relazione al secondo rilievo, si pongono problemi in particolare con riferimento al diritto del socio di porre domande *in assemblea*<sup>24</sup>, e più in generale al contraddittorio assembleare come metodo di formazione di un convincimento da esprimere poi attraverso l'esercizio consapevole del voto<sup>25</sup>. Il tema è di grande interesse rispetto a tutti i diritti assembleari "minori", e rafforza la percezione di un possibile uso strumentale dell'istituto in danno delle minoranze. Da un punto di vista empirico, l'unico in questa concitata fase adottabile, non resta che augurarsi che il ricorso all'istituto in parola sia il più ridotto possibile, preferendosi altre modalità di intervento in assemblea.

#### 2.2.1.4. *Il rappresentante designato nelle banche popolari e di credito cooperativo, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici*

Il ricorso al rappresentante designato, come si ha già avuto modo di anticipare, è stato esteso non già ai soli regimi societari che, sia pure con dimensioni inferiori, si situavano nell'ambito – l'accesso al merca-

sto invariabilmente, in ragione del conflitto di interessi naturale che permea la figura del rappresentante designato, come meglio si vedrà tra breve. Conformemente: [Notari-]C. Marchetti, *op. cit.*, 451 s.

<sup>24</sup> Mentre non pare conculcato *in nuce* il diritto di porre domande *prima* dell'assemblea, con il problema tuttavia che la società può fornire risposte durante l'assemblea (cfr. art. 127<sup>ter</sup>, c. 1, t.u.f., peraltro limitato alle sole società quotate, e quindi senza estensione agli altri regimi societari cui si applica la disposizione in commento), privando nei fatti di significato la previsione, non essendo il socio presente in assemblea.

<sup>25</sup> Ipotizzano comunque una possibilità di porre domande per interposta persona, attraverso il rappresentante designato [Notari-]C. Marchetti, *op. cit.*, 453.

to del capitale di rischio – proprio dell'*habitat* naturale dell'istituto, ossia le società con azioni quotate; ma anche a banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici. Evidentemente, in questo caso ci si trova ben al di fuori della zona di applicazione normale della disciplina dell'art. 135*undecies* t.u.f., e si ripropongono anche qui le medesime criticità appena sollevate, peraltro con una forza ora accentuata dalla specifica natura delle società qui in discorso.

L'estensione soggettiva di cui si discorre, infatti, riguarda modelli organizzativi che, in ragione della loro omogenea riconduzione allo scopo mutualistico, vedono di regola una particolare rilevanza del profilo partecipativo dei soci. La circostanza è evidente allo stesso legislatore nel momento in cui consente il ricorso alle già citate assemblee separate di cui all'art. 2540 c.c., la funzione di queste ultime essendo proprio di consentire l'accesso ai soci ad una sorta di "assemblea di prossimità", in cui le loro istanze possano essere più adeguatamente considerate, e portate all'attenzione dell'assemblea generale attraverso un metodo rappresentativo proporzionale. A ciò si potrebbe obiettare che, nei fatti, il rappresentante designato non fa che replicare, in forma unitaria, il meccanismo rappresentativo di cui all'art. 2540. Si deve però replicare come la scelta dei delegati in assemblea generale, ai sensi della norma da ultimo citata, compete nuovamente ai soci, mentre non altrettanto può dirsi del rappresentante designato.

Le deroghe ulteriori presenti al primo periodo del c. 6, art. 106, "Cura Italia" (e cioè rispetto ai precetti di cui all'art. 150*bis*, c. 2*bis*, t.u.b.; all'art. 135*duodecies* t.u.f.; all'art. 2539 c.c.) sono volte essenzialmente alla rimozione dei vincoli numerici massimi rispetto alle deleghe conferibili al singolo rappresentante, evidentemente in funzione della necessità di massimizzare il numero di deleganti in grado di avvalersi del rappresentante designato, a beneficio della riduzione degli assembramenti.

Vi sono peraltro deroghe ulteriori in chiusura di articolo, funzionali a rendere da un lato inapplicabile la disposizione di cui al c. 5, art. 135*undecies*, che richiede un intervento regolamentare della Consob, che ben si è dato con riferimento alle società quotate nel cui ambito si sviluppa l'utilizzo del rappresentante designato di cui all'art. 135*undecies* t.u.f., ma che naturalmente non ha avuto luogo in relazio-

ne alle forme, societarie e non, cui lo estende ulteriormente il c.6 dell'art. 106; e il richiamo alle disposizioni statutarie di cui al c. 1 della medesima norma, inutile per le medesime ragioni appena osservate. Da ciò discende che, per espressa previsione normativa, la delega può essere conferita dal socio al rappresentante designato al più tardi con un anticipo di due giorni sulla data di prima convocazione dell'assemblea; la questione relativa al c. 5, invece, sarà oggetto di attenzione nel momento in cui esamineremo l'esercizio del diritto di voto.

La restante disciplina applicabile è la medesima già osservata per società quotate, ad azionariato diffuso e ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, compresa la possibilità di intervento in assemblea esclusivamente attraverso il rappresentante designato. Le medesime criticità già in quella sede riscontrate sono quindi da ritenersi qui confermate, ed anzi accentuate dalla maggiore valenza che nelle organizzazioni qui in discorso assume, anche storicamente, la partecipazione dei soci ai meccanismi di democrazia assembleare.

### *2.2.2. Il diritto di voto*

Chiarito il profilo dell'intervento, si può ora passare assai brevemente a quello, intimamente connesso, del diritto di voto.

La situazione "ordinaria" è quella già descritta in apertura di questo lavoro, con il voto in modalità non presenziale ammesso solamente previa clausola statutaria abilitativa di tale facoltà

Analogamente a quanto previsto per il diritto di intervento, il legislatore emergenziale ha ribaltato l'intera prospettiva, consentendo il voto in forma elettronica o per corrispondenza anche ove ciò si ponga in contrarietà ad una indicazione statutaria inequivocabilmente in senso contrario.

Ora, tralasciando per il momento le questioni relative al voto espresso dal rappresentante designato, si deve osservare che il voto potrebbe essere espresso sia in sede assembleare, sia in sede extra-assembleare, prima che la riunione si tenga; questo il senso, in qualche modo "storico", del voto per corrispondenza. Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza, tuttavia, sono oggi da reputarsi ben meno legate a carta, penna e calamaio, e con maggiore attinenza a posta elet-

tronica e specifici programmi informatici<sup>26</sup>. Il punto essenziale, come già ricordato, è quello della certezza rispetto alla identificazione del socio e l'esercizio del diritto: i sistemi utilizzati per il voto, cartacei o digitali, dovranno comunque garantire in maniera assoluta che il voto provenga da chi è legittimato ad esprimerlo, e che sia computato correttamente ai fini della formazione della volontà sociale.

Inoltre, come la forma assembleare telematica può coesistere con quella presenziale, così si deve ritenere che il debba essere anche per i voti espressi, in maniera sincrona, durante l'assemblea, e quelli invece espressi in qualunque maniera in fase preassembleare. Al momento della chiusura delle votazioni, tutti i voti espressi dovranno essere oggetto di computo.

Non pare creare particolari problemi il voto nelle s.r.l., nel momento in cui sia stato espresso a seguito di una consultazione scritta o tramite un consenso prestato per iscritto: la richiesta di chiarezza su argomento della decisione e consenso prestato, di cui all'art. 2479, c. 3, c.c. appare risolutiva della questione, anche ove consultazione e consenso siano espressi mediante mezzi di telecomunicazione telematici.

Complicazioni possono sorgere con riferimento alle indicazioni di voto che devono essere fornite al rappresentante designato, nelle ipotesi considerate dai c. 4 e 6 dell'art. 106 "Cura Italia".

In primo luogo, con riferimento alle istruzioni di voto, esse devono ritenersi necessarie *sempre* nel momento in cui ci si avvalga dell'istituto. Il tema è trattato, in via generale, dal c. 1, art. 135 *undecies*, che all'ultimo periodo sottolinea come la delega sia efficace solamente per le proposte in relazione alle quali il socio delegante abbia espresso istruzioni di voto, ed escludendo così la delega in bianco. Il c. 4, tuttavia, prevede – limitatamente alle società quotate, ad azionariato diffuso e ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, e dunque senza estensione a cooperative, mutue assicurati-

<sup>26</sup> Ci si è nella prassi posto il problema se sia possibile stabilire facilitazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in fase preassembleare senza che alcuna misura sia invece adottata per agevolare la partecipazione dei soci all'assemblea, ad esempio attraverso riunioni in forma telematica; ciò parrebbe infatti ledere il diritto di partecipazione dei soci ai lavori assembleari.

ci, banche popolari e di credito cooperativo – che al rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe o subdeleghe rilasciate ai sensi dell'art. 135<sup>novies</sup> t.u.f., che in quanto tali potrebbero non essere accompagnate da istruzioni di voto. Ove in sede interpretativa si desse maggiore rilievo a tale ultima disposizione, essa sovvertirebbe la necessità di istruzioni di cui al c. 1, art. 135 *undecies*.

Così, come già anticipato *per incidens*, non pare possa essere: la natura del rappresentante designato ed il suo rapporto con la società (*rectius*: con gli amministratori che provvedono alla sua designazione, si v. *infra* il prossimo paragrafo) ne fanno un soggetto non solo non necessariamente di fiducia dei soci, ma potenzialmente portatore di un conflitto di interessi, per cui appare assolutamente necessario che ogni delega ad esso rilasciata sia accompagnata da specifiche istruzioni di voto<sup>27</sup>. La soluzione, peraltro, riequipara almeno parzialmente il rappresentante designato nelle società di cui al c.4 e quello delle organizzazioni di cui al c. 6, ove pure non si faceva riferimento – correttamente – alle deleghe e subdeleghe di cui all'art. 135<sup>novies</sup>.

Un secondo profilo di difformità normativa tra i rappresentanti designati di cui al c. 4 e al c. 6 riguarda l'aspetto, del tutto peculiare dell'istituto, legato all'avvento di nuove circostanze sopravvenute, ignote al delegante al momento del rilascio della delega e delle istruzioni di voto.

Mentre infatti alle società di cui al c. 4 si applicano tutte le norme usuali, comprese quelle contenute nel Regolamento emittenti all'art. 134, ciò è esplicitamente escluso (art. 106, c. 6, "Cura Italia") ove il rappresentante designato svolga la propria funzione nell'ambito delle banche popolari e di credito cooperativo, delle cooperative e delle mutue assicuratrici. Ora, il Regolamento emittenti, nel dare attuazione all'art. 135 *undecies*, c.5. t.u.f., stabilisce che il rappresentante designato che non si trovi in condizioni di conflitto di interessi, in caso di esplicita autorizzazione in tale senso da parte del delegante, può esprimere un voto difforme da quello previsto dalla indicazione di voto ricevuta "nel caso si verificino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse co-

<sup>27</sup> [Notari-]C. Marchetti, *op. cit.*, 451 s.

nosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea". Ove ciò si verifici, è il rappresentante designato che deve dichiarare in assemblea le motivazioni che lo hanno condotto ad esprimere il voto in maniera difforme dalle indicazioni originali, e dettagliare nel corso dell'assemblea stessa – pur non essendo esplicitato, ai fini della verbalizzazione – i voti espressi in assenza (per le modifiche e integrazioni) o difformemente (per le altre circostanze sopravvenute).

Ora, la possibilità dell'esercizio del voto da parte del delegato in maniera difforme dalla volontà esplicitata dal delegante è, evidentemente, un profilo di estrema delicatezza. Pare a chi scrive assai discutibile che ciò possa darsi in una situazione in cui il rappresentante designato sia, legittimamente, mandatario di tutti i soci. Certo, la *ratio* dell'istituto, che consiste nel tentativo di rispettare la volontà sostanziale del delegante più di quella formalizzata nelle istruzioni di voto, fa sì che l'accento sia posto proprio sulla volontà "reale" del socio, di cui il rappresentante designato diviene in qualche modo il custode attraverso l'esercizio della discrezionalità necessaria per intendere se, ove l'originario legittimato al voto delegante fosse stato nelle condizioni di sapere della circostanza sopravvenuta, avrebbe rilasciato istruzioni diverse da quelle in realtà comunicate al delegato.

La presenza di tale discrezionalità, se è sostanzialmente da salutarsi con favore in un sistema plurale, in cui al soggetto originariamente legittimato al voto restano a disposizione una serie di possibilità diverse per l'esercizio dello stesso, essendo il rappresentante designato solo una tra esse, potrebbe non essere altrettanto foriera di conseguenze positive nel modello a partecipazione assembleare monistica prefigurato dal d.l. "Cura Italia". Infatti, in una situazione ordinaria il delegante potrebbe autorizzare il delegato all'esercizio del voto in maniera difforme in ragione della fiducia in esso riposta; mentre nella situazione emergenziale l'unica tutela per il delegante rispetto ad un esercizio indebito del voto da parte del delegato è data dal negare l'autorizzazione, anche se ciò potrebbe avere come conseguenza, in caso di circostanze sopravvenute, l'esercizio del voto da parte del delegato in maniera formalmente conforme, ma sostanzialmente difforme dai *desiderata* del delegante. In altri termini, si può sostenere che il delegante

si trova a gestire un *trade-off* tra fiducia nelle capacità discrezionali del rappresentante designato e rispondenza sostanziale del voto esercitato da questi al proprio interesse. Il problema, nella situazione emergenziale, è che vi è la possibilità che questa situazione si riproponga per *tutti i soci*, e con il rischio che, essendo il rappresentante designato scelto dagli amministratori della società, l'esercizio della discrezionalità di quest'ultimo possa essere inquinato da questa circostanza.

Questa considerazione lascia una volta di più propendere per l'utilizzo dello strumento del rappresentante designato solamente in casi estremi, in cui non sia possibile utilizzare efficacemente alcuno degli altri istituti messi a disposizione dal legislatore nell'emergenza pandemica. Ove il ricorso al rappresentante designato sia effettivamente indispensabile, in ragione di quanto sin qui esposto, pare del tutto opportuno che le istruzioni di voto rilasciate dal delegante contengano non già solo le indicazioni su come esprimere il voto, ma anche informazioni utili al delegato per individuare con ragionevole certezza, e l'esercizio del minor possibile grado di discrezionalità, il contenuto della volontà sostanziale del delegante<sup>28</sup>.

La questione, invece, non si pone per le organizzazioni di cui al c. 6, per cui esplicitamente si esclude l'applicazione dell'art. 135*undecies*, c. 5, t.u.f. Attesa questa situazione, pare da ritenersi che non vi sia la possibilità per il rappresentante designato che operi in contesto mutualistico o di banche popolari di discostarsi dalle istruzioni di voto ricevute anche nel caso in cui si diano circostanze di rilievo atte a modificare potenzialmente il convincimento del delegante rispetto al proprio voto, o modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione. È pure vero che l'espunzione esplicita di cui si è testé detto potrebbe ragionevolmente essere motivata dal riferimento nell'art. 135*undecies*, c. 5, t.u.f. alla regolamentazione Consob, non applicabile agli enti in parola, e dunque risiedere in ragioni formali più che sostanziali; ma altrettanto potrebbe obiettarsi che la norma emergenziale, ove avesse inteso consentire la possibilità del voto difforme, avrebbe potuto fare

<sup>28</sup> L'art. 134, c. 1, Regolamento emittenti prevede che il modulo di delega contenga *almeno* le informazioni previste dallo schema di cui all'allegato 5A del Regolamento stesso, di fatto liberalizzando la possibilità che siano fornite informazioni ulteriori, quali quelle immaginate nel testo.

esplicito richiamo all'applicazione della norma generale sul punto in materia di mandato, l'art. 1711, c. 2, c.c. che, avendo contenuto perlomeno parzialmente coincidente con quello dell'art. 135 *undecies*, c. 5, t.u.f. pare piuttosto essere stata oggetto di voluta disapplicazione alla pari di questo nella disciplina che qui ci occupa.

### 2.3. La legittimazione all'adozione delle misure

Per concludere l'analisi dell'art. 106, "Cura Italia", con riferimento alle disposizioni relative al diritto societario<sup>29</sup>, resta da trattare il tema del soggetto legittimato all'adozione delle misure emergenziali che si sono sin qui analizzate, con riferimento sia alla ritardata convocazione dell'assemblea ordinaria, sia all'intervento, sia al voto.

Il testo dell'art. 106 non crea a riguardo particolari problemi, nonostante l'assenza di una esplicita identificazione dei legittimati. Ad essi si può agevolmente risalire attraverso l'analisi delle competenze associate alla funzione esplicita, che in ogni caso conduce, perlomeno in via ordinaria, all'organo amministrativo.

In tali termini, infatti, deve leggersi al primo comma la previsione per cui "l'assemblea ordinaria è convocata", spettando all'organo amministrativo – amministratore unico, consiglio di amministrazione, consiglio di gestione – *ex art. 2366 c.c.*, la competenza primaria con riferimento alla convocazione dell'assemblea, anche ove questa avvenga su richiesta dei soci.

Appena un accenno merita una questione relativa in particolare al dovere di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio. Come già si è sottolineato, si tratterebbe, di norma, di una regola sfornita di una reale sanzione diretta se non la possibile azione di responsabilità che sarebbe stata difficilmente azionabile in assenza delle previsioni qui commentate, in ragione della forza maggiore costi-

<sup>29</sup> L'art. 106 "Cura Italia" considera, oltre ai profili qui trattati, anche un ulteriore aspetto, previsto al c. 8, relativo alle società a controllo pubblico, per cui l'applicazione di quanto previsto dall'art. 106 è soggetta alla consueta clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, la legge di conversione ha disposto l'introduzione di un c. *8bis* che estende l'applicabilità delle norme di cui all'art. 106 anche "alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1" del Codice del Terzo Settore.



tuita dalla pandemia. Invece, proprio la presenza dell'art. 106 e la previsione delle diverse modalità di svolgimento dell'assemblea ivi contenuta determina, in concreto, una imposizione in capo agli amministratori rispetto alla convocazione dell'assemblea. Si ribaltano quindi i termini della questione, facendo sì che l'omessa convocazione esponga gli amministratori ad azioni di responsabilità, che saranno ora giustificate, promosse dai soci più digitalizzati che possono lamentare l'inerzia degli amministratori rispetto alla assemblea telematica<sup>30</sup>. Nessun rimedio, invece, resta esperibile ai soci non dotati di sufficiente competenza informatica, la cui volontà di non avere assise assembleari in forma telematica – in ipotesi maggioritaria all'interno della società e persino consacrata nel testo di una apposita clausola statutaria – viene ad essere legittimamente – ed anzi iperativamente – obliterata dagli amministratori, *ope legis*.

Passando alla legittimazione all'assunzione di misure con riferimento ad intervento attraverso mezzi di comunicazione e voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici, la norma è chiara nel prevedere che la scelta deve essere operata all'atto dell'avviso di convocazione, che deve essere emanato, ancora, dall'organo amministrativo.

Nel caso della s.r.l., la competenza decisionale è meno evidente, in quanto il dato normativo si limita a dichiarare che “[l]e società a responsabilità limitata possono” consentire l'utilizzo dei metodi a collegialità non contestuale. Nella sostanza, anche in questo caso, la “personificazione” della volontà sociale avviene di norma mediante l'organo amministrativo. In questo caso, tuttavia, si pone l'ulteriore questione della possibile competenza gestoria dei soci ai sensi dell'art.

<sup>30</sup> Oltre al mancato ricorso all'istituto del rappresentante designato, nei casi in cui ciò sia legittimo Vale peraltro la pena, ancora con riferimento alla convocazione dell'assemblea, di ribadire esplicitamente il fatto che, in caso di inerzia degli amministratori, le consuete norme sulla competenza in via suppletiva del collegio sindacale (art. 2406, c. 1, c.c.) e del consiglio di sorveglianza (art. 2409 *quaterdecies*, c. 1, c.c.) sono pienamente operative. Così come del tutto impregiudicata mi pare la facoltà dei soci di richiedere la convocazione ai sensi dell'art. 2367 c. 1, c.c. Anzi, atteso il tenore delle norme qui osservate, un eventuale rifiuto di provvedere alla convocazione da parte degli organi a ciò deputati motivato unicamente sulla base della inopportunità di convocazione in una situazione di emergenza pandemica non dovrebbe essere ritenuto giustificato dall'autorità giudiziaria.

2479, c.1, c.c., i quali comunque potrebbero assumere la decisione dell'utilizzo delle modalità collegiali non contestuali in luogo dell'assemblea attraverso il meccanismo di avocazione previsto dalla norma appena citata<sup>31</sup>.

Infine, con riferimento al rappresentante di cui ai commi 4 e 6, la norma nuovamente prevede che le società e gli enti interessati "possono designare [...] il rappresentante". Anche in questo caso, pare trattarsi di una competenza di tipo gestorio, ed in quanto tale di spettanza dell'organo amministrativo.

### 3. La disciplina emergenziale per gli altri organi societari

L'ultimo profilo da accennare riguarda la disciplina applicabile agli organi diversi da quello assembleare. Il tema si pone con una certa urgenza in particolare per le società che abbiano adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, in cui il consiglio di sorveglianza ha una competenza specifica sull'approvazione del bilancio di esercizio.

Della regolamentazione delle modalità di riunioni degli organi collegiali si occupa l'art. 73, c. 4, d.l. "Cura Italia", invero con maggiore chiarezza solo a partire dalla conversione in legge del decreto. Nella versione originaria, infatti, l'ambito applicativo esplicito era limitato ad associazioni private anche non riconosciute e fondazioni; con la conversione in legge, vengono menzionate anche "le società, comprese le società cooperative ed i consorzi". Il periodo di applicazione delle regole di cui all'art. 73 coincide, nei fatti, con quello dell'art. 106<sup>32</sup>.

La norma brilla una volta di più per imperizia redazionale, per quanto, fortunatamente, le fattispecie considerate sono nel complesso meno articolate di quelle previste dall'art. 106. La scarsa qualità nella

<sup>31</sup> Il procedimento sarebbe, in questo caso, che tanti soci che rappresentino perlomeno un terzo del capitale sociale potrebbero richiedere che sulla questione si pronuncino i soci stessi, evidentemente in assemblea.

<sup>32</sup> Compresa l'estensione al termine dell'emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, sempre ad opera del d.l. 183/2020 (art. 19, c.1). Sul tema, da ultimo, si veda A. Rosa, *Partecipazione a distanza agli organi di amministrazione e controllo delle s.p.a. e governo dei rischi d'impresa*, in *RivistaODC*, 1/2020, 161 ss.

formulazione normativa è evidente sotto vari profili (“le società, comprese le società cooperative e i consorzi”, con inciso a includere ciò che nel concetto è già presente – le cooperative – e ciò che invece non appartiene a quel regno – i consorzi; “le società [...] possono riunirsi”, senza esplicitazione di quali siano gli organi cui ci si riferisce, posta l'impossibilità di riunione di una società di per sé considerata; e via dicendo), ma ove si tenti di dare un significato alle previsioni ivi contenute, la norma in discorso – nella sua versione post-conversione – asurge addirittura al rango di norma generale, in rapporto alla quale l'art. 106 si atteggia in termini di specialità.

Infatti, mi pare da intendersi che l'ambito applicativo oggettivo dell'art. 73, in ragione della formulazione completamente ambigua, sia esteso a tutti gli organi societari, ivi incluse le assemblee, la cui disciplina di dettaglio è invece offerta dall'art. 106, come osservato.

L'intento della norma è, evidentemente, quello di consentire, in periodo di necessario distanziamento sociale, lo svolgimento di riunioni in forma di videoconferenza<sup>33</sup>, anche ove tale possibilità non sia contemplata dallo statuto, o da altri documenti societari<sup>34</sup>.

Ora, è vero che il riferimento generico alle “società” potrebbe essere interpretato, come si è fatto *supra* in relazione alla legittimazione all'assunzione delle decisioni sulle modalità non presenziali di svolgimento dell'assemblea o di votazione per corrispondenza o attraverso mezzi elettronici, come riferito al solo organo amministrativo; anche in quel caso, infatti, l'art. 106 si riferisce genericamente alle “società” e non ad un organo specifico. Una simile conclusione, tuttavia, non risulta convincente nel caso di specie. In particolare, anche utilizzando una interpretazione storica, l'estensione esplicita alle società del precepto di cui all'art. 73 c. 4 è stata operata solamente in sede di conversione del d.l. “Cura Italia”, quando nel periodo di vigenza ante-conversione del decreto diverse voci si erano levate lamentando come la disposizione di cui all'art. 106 necessitasse di essere sostanzialmente

<sup>33</sup> E non già solamente in ambito societario, essendo la norma che ci occupa dedicata anche alle riunioni di enti pubblici e scolastici, sistema camerale, conferenze metropolitane e così via dicendo.

<sup>34</sup> Questo il significato che darei alla locuzione, generica “che non abbiano regolamentato”, senza indicazione dell'*ubi* di tale (non) regolamentazione.

estesa anche agli altri organi societari, e non solamente a quello di amministrazione, altrimenti paralizzati in caso di mancanza di disposizioni statutarie in materia di riunioni in forma non presenziale<sup>35</sup>.

Vero è che lo sblocco della situazione per le assemblee avrebbe potuto comunque consentire di superare il problema delle riunioni a distanza degli altri organi attraverso l'approvazione di specifiche modifiche statutarie in tale senso, a quel punto rese possibili dall'art. 106; ma si deve al contempo rilevare come una simile soluzione avrebbe comportato una dilatazione dei tempi, non auspicabile soprattutto in una situazione emergenziale in cui la tempestività delle decisioni gestorie interne all'impresa è un valore da perseguire in maniera assolutamente prioritaria. E questo a tacere del problema, da ritenersi apicale, che ove non si dia la possibilità di riunire fisicamente il consiglio di amministrazione, e non sia consentita dallo statuto una riunione in forma telematica, vi sarebbe pure un impedimento ad una regolare convocazione dell'assemblea sulla base di quanto previsto dall'art. 2366, c. 1, c.c.<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> E d'altra parte, anche considerando unicamente la questione che pare stare maggiormente a cuore al legislatore emergenziale, ossia la possibilità di approvazione del bilancio di esercizio, si deve ricordare come questo debba essere dagli amministratori comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2429, c. 1, c.c. In caso di mancata previsione statutaria per modalità di riunione alternative a quella presenziale, e in assenza di una estensione della possibilità di cui all'art. 73 anche a questi soggetti, evidentemente non si darebbe la possibilità di adempiere al precetto di cui all'art. 2429 c.c.

<sup>36</sup> Dovendosi tuttavia rilevare pure che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., la convocazione non si può reputare mancante, e quindi la delibera assembleare non è da ritenersi nulla, nel caso in cui l'avviso provenga comunque da un membro dell'organo amministrativo o di controllo e fornisca le informazioni adeguate a consentire la partecipazione ai legittimati all'intervento.

Tuttavia, nel sistema emergenziale sin qui osservato, questa circostanza potrebbe risultare problematica, in quanto consentirebbe in concreto a qualunque membro del consiglio di amministrazione – o dell'organo di controllo – di assumere in proprio la decisione sull'adozione delle forme alternative per la celebrazione dell'assemblea senza alcun previo confronto in sede collegiale. La previsione di cui all'art. 73, c. 4, "Cura Italia" post conversione minimizza – pur senza poterlo escludere *in nuce* – tale rischio, consentendo la riunione del *plenum* dell'organo di amministrazione, al fine di procedere, tra l'altro, alla convocazione dell'assemblea secondo le forme ritenute più idonee.

L'ambito soggettivo ribadisce l'impressione della correttezza di una interpretazione improntata alla massima flessibilità, essendo la norma di applicazione per qualunque società, e dunque pure quelle personali, di fatto non considerate specificamente dall'art. 106. Un problema potrebbe in realtà porsi non già con riferimento alle società, ma agli imprenditori collettivi non societari che siano costituiti in forma diversa dal consorzio (che è invece esplicitamente citato dalla norma) i quali non trovano una copertura esplicita. Mi pare tuttavia che lo spirito della norma autorizzi una estensione della medesima anche, ad esempio, agli organi dei GEIE di diritto italiano e a quelli delle reti d'impresa.

Il punto cui dedicare attenzione in maniera peculiare è quello relativo al requisito per l'applicazione della norma, ossia che gli enti in discorso "non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza". Evidentemente, la fattispecie, volta a favorire modalità di riunione a distanza al fine di garantire il rispetto delle norme antiassembramento, copre solamente una parte delle possibilità di adunanza non presenziali. Infatti, anche solamente riflettendo sulle diverse declinazioni assunte dalle modalità decisionali dei soci presenti all'art. 106 "Cura Italia" si potrebbero dare, in particolare nella s.r.l., anche nell'organo amministrativo modalità decisionali non presenziali (consultazione scritta e consenso prestato per iscritto, *ex art. 2475, c. 4, c.c.*), alternative a quella applicabile in via dispositiva (il consiglio di amministrazione in modalità pienamente presenziale) che non rientrano certo nell'ambito della videoconferenza. Non pare tuttavia che si possa dare alla norma ora in commento una interpretazione così anti-letterale da ritenere che essa consenta nelle s.r.l. che già non lo prevedano di adottare modalità decisionali del consiglio di amministrazione secondo consultazione scritta e consenso prestato per iscritto; semplicemente, la norma consente che le riunioni del consiglio possano tenersi in forma di videoconferenza<sup>37</sup>. Analogamente, nel medesimo tipo

<sup>37</sup> È vero che si potrebbe ritenere che consultazione scritta e consenso prestato per iscritto siano qualcosa "di meno" rispetto alla videoconferenza, e che quindi l'ammissione della videoconferenza dovrebbe in qualche modo consentire anche tutto ciò che, appartenendo al suo medesimo genere, impatta in misura inferiore sulle situazioni soggettive, in questo caso degli amministratori. In realtà non pare potersi ragio-

societario, ove sia già stata statutariamente effettuata una opzione per la modalità amministrativa congiuntiva (e forse pure per la disgiuntiva, con riferimento all'opposizione e direi pure necessariamente alla decisione sulla stessa), la norma in esame consente che le comunicazioni tra gli amministratori volte all'assunzione della decisione si tengano in forma di videoconferenza<sup>38</sup>.

D'altra parte, un ultimo problema interpretativo si pone per quelle società o quegli enti che, invece di non avere regolamentato le sedute in videoconferenza, in realtà lo abbiano fatto escludendo recisamente nell'atto costitutivo tale modalità di riunione. Pare tuttavia che, attesa la *ratio* dell'istituto e l'importanza sistematica per le società che le riunioni in parola possano essere ugualmente tenute nonostante l'emergenza sanitaria in atto, si debba interpretare la norma nel senso che essa travolge, analogamente a quanto previsto per le assemblee dall'art. 106, anche le eventuali previsioni statutarie esplicitamente contrarie.

Un ulteriore problema si pone per il fatto che l'art. 73, a differenza dell'art. 106, non menziona in alcun modo il voto, che pure è profilo assolutamente centrale del sistema collegiale. A tale riguardo, si può sostenere che il richiamo alla sola videoconferenza possa significare la volontà del legislatore di lasciare invariato il profilo delle modalità di svolgimento della riunione, ammettendo semplicemente un *medium* differente dalla compresenzialità dei membri del consiglio nello stesso luogo fisico. Il voto, quindi, così come il computo dei numeri legali, la discussione e la verbalizzazione, avrà luogo secondo le modalità usuali.

Appena un cenno, infine, ai criteri cui la videoconferenza dovrà at-

nare in questi termini: consultazione scritta e consenso prestato per iscritto sono intrinsecamente diversi dalla videoconferenza in quanto solo quest'ultima è dotata del requisito della sincronia della riunione per tutti i partecipanti. Nel momento in cui i soci abbiano optato – anche solamente tacendo sul punto – per non consentire l'assunzione di decisioni attraverso consultazione scritta e consenso prestato per iscritto, la *ratio* della decisione ben potrebbe risiedere nella volontà di preservare la decisione in forma sincrona, il che è comunque garantito dalla forma di riunione in videoconferenza. Per le medesime ragioni, e previo rispetto dei requisiti previsti dalla norma in analisi, deve ritenersi invece ammessa la riunione in teleconferenza, senza video.

<sup>38</sup> E la medesima soluzione è naturalmente applicabile alle società personali, anche con riferimento alla decisione dei soci sull'opposizione da parte di un amministratore, ove si versi in regime di amministrazione disgiuntiva.

tenersi. La norma cita la trasparenza e la tracciabilità, peritandosi di rimarcare come i criteri debbano essere “previamente fissati” e “purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

Ora, con riferimento alla pubblicità delle sedute, pare che essa sia soddisfatta dall'avviso di convocazione dell'organo, il quale – di emanazione del presidente dell'organo convocando – pure dovrà contenere le indicazioni previste sui criteri di trasparenza (il cui significato nel caso di specie sfugge francamente alla comprensione) e di tracciabilità (che pare fare riferimento sia alla possibilità di identificazione dei partecipanti, sia alla loro permanenza in connessione durante la videoconferenza, sia alla riferibilità di ciascun voto al membro del collegio che lo ha espresso).

